



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 73 DEL 10 GIUGNO 2020**

**ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPI-
DEMIOLGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUB-
BLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19**

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti*

nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n. 62/2020, n. 65/2020, n. 67/2020, n. 68/2020 e n. 69/2020 relative all'approvazione Protocolli di Sicurezza e il punto 6. dell'Ordinanza n. 60/2020;

DATO ATTO che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività *“a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”*;

VISTO il documento elaborato dal Referente Sanitario regionale per le emergenze di concerto con il dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento sanità recante disposizioni operative per l'accesso degli studenti nelle residenze universitarie (allegato 1 – parte integrante della presente Ordinanza);

DATO ATTO che la prevista riattivazione dei servizi a favore degli studenti degli atenei avverrà nel rispetto delle misure di prevenzione dal COVID-19;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto *“Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2° di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020”*;

VISTI i *“Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato-tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020”* in allegato 10 al DPCM del 17 maggio 2020;

RILEVATO che il predetto documento del 15 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contiene schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori e che in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing;

ATTESO che il Report 3 di monitoraggio della Fase 2 per la Regione ABRUZZO – elaborato dalla Cabina di Regia Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 3 giugno con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 25 al 31 maggio - attesta che “...*Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva...*” con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo definita BASSA;

CONSIDERATO che il predetto Report evidenzia che “...*Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico..*” e che pertanto, allo stato, la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;

RITENUTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, permane la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all’ampliamento delle attività ammesse;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 6 giugno 2020 con la quale sono stati approvati trentatré Protocolli di Sicurezza al fine di consentire la ripresa le attività economiche, produttive o sociali contemplate nei medesimi Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;

RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione del documento contenente le disposizioni operative per l’accesso degli studenti nelle residenze universitarie (allegato 1 – parte integrante della presente Ordinanza), salvi gli eventuali adattamenti ed integrazioni al contesto epidemiologico e all’andamento dell’epidemia in Abruzzo;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. Di approvare le disposizioni operative per l’accesso degli studenti nelle residenze universitarie contenute nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, siccome elaborate dal Referente Sanitario regionale per le emergenze di concerto con il dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento sanità (allegato 1 – parte integrante della presente Ordinanza);
2. che la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;

3. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
4. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

***Il Direttore del Dipartimento
Lavoro – Sociale***

Claudio Di Giampietro
(firmato digitalmente)

***L'Assessore al Lavoro,
Formazione professionale, Istruzione***

Piero Fioretti
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)